

LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI: COSA CAMBIA

📅 **2 FEBBRAIO 2026 | ORE 16.00 - 19:30**

📍 **ROMA, PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO**
SALA DEL CARROCCIO

PER INFO SCRIVERE A:

SEGRETERIA.EVENTI.VR@GMAIL.COM

SALUTI ISTITUZIONALI

Avv. VIRGINIA RAGGI

CONSIGLIERA CAPITOLINA M5S, GIÀ SINDACA DI ROMA

RELATORI

FRANCESCO SUCAMELI, CONSIGLIERE DELLA CORTE DEI CONTI,
SEZIONE DELLE AUTONOMIE E SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO

SANTO FABIANO, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 'ART.97'

LAURA D'AMBROSIO, CONSIGLIERA DELLA
CORTE DEI CONTI, SEZIONE CONTROLLO PREVENTIVO
DI LEGITTIMITÀ

NICOLA PEPE, AVVOCATO CONTABILISTA

FERNANDO GALLONE, SOSTITUTO PROCURATORE
REGIONALE PUGLIA PRESSO LA CORTE DEI CONTI

MODERATORE VINCENZO BISBIGLIA, GIORNALISTA DE
IL FATTO QUOTIDIANO

... tutto ebbe inizio qui!

Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è stato abrogato l'art. 130 della Costituzione

Art. 130

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

**Razionalizzazione della organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.**



Articolo 3

Decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29

Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità dei dirigenti

1. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

A magnifying glass with a gold-colored frame is positioned over a newspaper clipping. The clipping features the words 'Original Gr' and 'Collect' in large, bold letters. A yellow pushpin is pinned to the bottom left of the clipping. The background is a blurred newspaper page with various headlines and text.

La “responsabilità” del controllore interno

LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

1. Azione di responsabilità.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286

"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Art. 1.

Principi generali del controllo interno

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico **riferiscono** sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. **In ordine ai fatti così segnalati**, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, **non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Art. 30.

Norme transitorie e abrogazioni

4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a);

b) l'articolo 1, comma 6;

c) l'articolo 5;

d) l'articolo 6, commi 2 e 3;

f) l'articolo 11, comma 3.

DECRETO LEGISLATIVO
30 marzo 2001, n. 165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

2. **Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.**

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al **principio della distinzione tra indirizzo e controllo**, da un lato, e **attuazione e gestione dall'altro**. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al **pubblico interesse** dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, **nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici**, sono assunte **in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione** con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, (~~"fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto,"~~) **fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione**, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.
9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«**Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi).** - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che **non sia mero atto di indirizzo** deve essere **richiesto** il parere, in ordine alla **sola regolarità tecnica**, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti **riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente**, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, **nella fase preventiva** della formazione dell'atto, **da ogni responsabile di servizio** ed è esercitato attraverso il **rilascio del parere** di regolarità tecnica **attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, **nella fase successiva**, secondo principi generali di **revisione aziendale** e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, **sotto la direzione del segretario**, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

...



Responsabilità erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «**La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.**».

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. **La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.**

La durata dello “scudo” è stata prorogata (dal 21 luglio 2021) fino al 30 giugno 2023 dall'articolo 51, comma 1, lettera h), del d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021.



Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi a sostegno e di rilancio dell'economia nazionale

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il **controllo concomitante** di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale **ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101***. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*) così modificato dall'art.1, comma 12-quinquies, lettera b) del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44



Modifiche all'articolo 323 del codice penale

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità»..

Abuso d'ufficio

Articolo abrogato con la legge 114 del 9 agosto 2024

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il **pubblico ufficiale** o l'**incaricato di pubblico servizio** che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in **violazione di norme di legge** o di regolamento, di **specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge** e dalle quali **non residuino margini di discrezionalità*** **ovvero** omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli **altri casi prescritti**, **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un **ingiusto vantaggio patrimoniale** ovvero arreca ad altri un **danno ingiusto**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

*) periodo aggiunto dal DL 76 convertito con legge 120/2020

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2025, n. 68

**Differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in
materia di responsabilità erariale**



Differimento del termine in materia di responsabilità erariale

Differimento del termine di cui
all'articolo 21, comma 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale è differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20

**Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti.**

Con le modifiche apportate dalla legge 1/2026



Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con **dolo o colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.



Azione di responsabilità

Costituisce **colpa grave** la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la **violazione manifesta delle norme di diritto** applicabili si tiene conto, in particolare, del **grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza**. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal **riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**.



Azione di responsabilità

In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ~~limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.~~ **ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo**

La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.



Azione di responsabilità

1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.



Azione di responsabilità

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, **indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno**, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione ovvero, in caso di occultamento doloso del danno **realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione**, dalla data della sua scoperta.



Azione di responsabilità

4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario